

N. []/2019 R.G.

TRIBUNALE di []
2^ sezione civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22/05/2019; letti gli atti;
rilevato che, con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 22/01/2019, []
[] ha chiesto accertarsi la cessazione del rapporto di somministrazione dei
servizi di telefonia relativi all'utenza n. [] a seguito del recesso da lei
attuato con racc. del 11-18/06/2018, lamentando che, nonostante la cit. disdetta, la
TIM S.p.A. avrebbe indebitamente continuato ad emettere fatture; ha chiesto altresì -
previo accertamento della non debenza degli importi addebitati, condanna la
re [] zio
no [] n.
73 []

rilevato che la TIM S.p.A., nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in
via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale adito, per essere, a suo dire,
competente il G.d.P. sulla scorta dell'entità dell'indennizzo richiesto dall'istante (€
940), nonché l'improcedibilità del ricorso per difetto di prova della notifica nei suoi
confronti dell'istanza di mediazione e per mancata corrispondenza tra le domande
svolte in mediazione e quelle proposte in sede giudiziale; nel merito, ha assunto che il
recesso sarebbe stato, in ogni caso, esercitato dopo la scadenza del termine
(31/03/2018) all'uopo concesso e contestato la spettanza dell'indennizzo richiesto;
ritenuto innanzitutto che infondata sia l'eccezione preliminare di rito sollevata da
parte resistente;

rilevato infatti che l'odierna causa, avente ad oggetto non solo il risarcimento del
preteso danno, ma anche l'accertamento (negativo) dell'avvenuto scioglimento di un
rapporto di somministrazione periodica e continuativa di servizi di telefonia risulta
essere di valore indeterminabile e dunque rientra certamente nella competenza per
valore del Tribunale adito;

preso atto che l'odierno giudizio è stato ritualmente preceduto dall'esperimento
dinanzi all'Inmediar del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1 L.
1997/n. 249, conclusosi con esito negativo, come da verbale di mancata adesione da
parte di TIM in cui si dà atto della regolare comunicazione dell'invito inoltrato a
quest'ultima a mezzo PEC all'indirizzo desunto dall'elenco INIPEC (di talchè
toccava eventualmente alla resistente/eccipiente fornire la prova contraria
dell'irregolarità dell'anzidetta comunicazione);

precisato, sempre in relazione all'eccezione di mancata prova della notifica dell'istanza di mediazione, che "in tema di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti, previste dal Regolamento approvato con delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 173/07/CONS, costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale l'avvenuta presentazione dell'istanza di conciliazione da parte dell'utente, mentre la comunicazione, mediante avviso di convocazione, dell'attivazione del contraddittorio con l'operatore, cioè con la controparte, è rimessa dall'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, al CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni); ne consegue che la prova di tale comunicazione non può essere posta a carico della parte che ha proposto l'istanza di conciliazione, perché essa non ha l'onere di procedervi" (sic Cass. 2011/n. 9278);

ritenuto che parimenti infondata sia l'eccezione di improcedibilità della domanda per asserita mancata corrispondenza tra l'oggetto della mediazione e la richiesta formulata in sede giudiziale, atteso che, al di là delle spunte della modulistica, l'istanza di avvio in atti reca comunque, nella parte relativa alla "descrizione dei fatti", chiara indicazione dell'oggetto della controversia ("mancata attivazione servizio; mancata consegna del dispositivo; *recesso ma operatore continua fatturazione*") coincidente con l'odierno thema decidendum;

ritenuto, nel merito, che l'istante abbia dato prova dei fatti costitutivi della sua domanda, risultando documentata agli atti la disdetta contrattuale inviata con racc. A/R del 11/06/2018 regolarmente ricevuta il 18/06/2018 dalla TIM S.p.A., la quale sostiene invece che il recesso contrattuale de quo sarebbe stato inoltrato oltre la scadenza del 31/03/2018;

ritenuto che la tesi sia palesemente infondata, risultando dagli atti (vd. fattura giugno 2018) che il servizio in questione è stato attivato solo in data 23/04/2018 e dunque in epoca successiva alla predetta scadenza, con conseguente operatività della nuova scadenza fissata al 30/06/2018, come documentato in atti;

rilevato che, a fronte della chiara volontà di interruzione del rapporto manifestata dalla cliente, non risulta che la Compagnia telefonica abbia adottato, come era suo obbligo, alcuna iniziativa tesa ad evitare la reiterata fatturazione di importi non dovuti; che, anzi, la stessa ha continuato almeno sino ad aprile 2019 ad emettere fatturazioni indebite (vd. bollette in atti), nonostante la già avvenuta cessazione del rapporto contrattuale sin dal luglio 2018;



ritenu		chiesto
(com		amata
dall'i		izione
delle		natica,
presc		udizio
patito		è stato
in que		
ritenu		subito
non p		izione
delle		come
paran		ra del
lamer		
ritenu		essere
quant		(€ 5 x
188 g		, oltre
interc		

ritenuto infine che le spese di lite debbano seguire l'ordinario criterio della soccombenza nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DMG 10/03/2014 n. 55;

P.Q.M.

--accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del contratto di somministrazione dei servizi di telefonia relativi all'utenza n. [] intestato a [] a partire dal 18/07/2018, per intervenuto recesso contrattuale dell'utente; dichiara non dovuti gli importi addebitati per il periodo successivo al 18/07/2018; condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di un indennizzo pari a complessivi € 940=, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

--condanna altresì la TIM S.p.A. a rifondere alla ricorrente le spese di lite, da distrarsi disgiuntamente in favore dei suoi procuratori antistatari, avv.ti [], liquidandole in € 76 per esborsi ed € 1.190 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;

--la presente ordinanza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Si comunichi.

[] 12/06/2019

Il Giudice - ([])

